

TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Piacenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri

Dott. ssa Marina Marchetti Presidente rel.

Dott. Maurizio Boselli Giudice

Dott. Giuseppe Bersani Giudice

Vista l'istanza presentata in data 21 febbraio 2013 da ~~XXXXXX~~ spa, in concordato preventivo con riserva, ex art. 161 comma 6 L.F., con la quale chiede di essere autorizzata a sospendere i contratti di anticipazione dei crediti su fattura e su R.I.B.A. stipulati con le banche, *con conseguente ordine di mettere immediatamente a sua disposizione tutte le somme rinvenute e rinvenienti dai clienti* ~~XXXXXX~~,

preso atto del fatto che le anticipazioni di cui sopra - cui è seguita la trattenuta da parte degli istituti di credito, delle somme successivamente versate dai clienti di ~~XXXXXX~~ in pagamento delle R.I.B.A. o delle fatture - costituisce condotta pregiudizievole degli interessi degli altri creditori, in quanto idonea ad alterare la consistenza della massa patrimoniale destinata, attraverso l'eventuale futuro accordo, a soddisfare il ceto creditizio nel suo complesso;

che tanto è ciò vero che le suddette operazioni potrebbero legittimare l'esercizio di azioni revocatorie atte a renderle inefficaci verso la procedura;


ritenuto che il provvedimento di sospensione dei contratti non può avere affetto retroattivo, come si evince dal tenore della norma di cui all'art. 169 bis L.F. che ai fini della sospensione dei contratti richiede sia *l'autorizzazione del giudice*, atto per sua natura preventiva, sia un termine di durata massima, che non si concilia con un'anticipata efficacia;

P.Q.M.


Sospende i contratti bancari di anticipazione dei crediti su fattura e su R.I.B.A. stipulati da ~~XXXXXX~~ con le banche, con conseguente ordine di mettere immediatamente disposizione della istante tutte le somme che verranno versate in pagamento dai clienti ~~XXXXXX~~ spa, sia per rimessa diretta che per R.I.B.A., a far tempo dal 21 febbraio

013, data del deposito del ricorso, con obbligo di rendiconto periodico (ogni 15 giorni) da parte dell'istante.

Piacenza, 27 febbraio 2013



Il Pres. rel.



Depositato in Cancelleria

oggi 13/2/13

IL CANCELLIERE
G. M. AUFIERI

